



# CITTA` DI FOLLONICA

Largo Cavallotti, 1 - 58022 Follonica (GR)  
Tel. 0566/59111 - Fax. 41709 - C.F. 00080490535



## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Numero 5 del 28-01-2021**

Adunanza Ordinaria - seduta Pubblica

### **OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA IMPOSTA DI SOGGIORNO**

L'anno duemilaventuno e questo giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 15:15 si è riunito in modalità telematica mediante collegamento a distanza ai sensi dell'art.73 del D.L. 18/2020 convertito in L.24.04.2020 n.27 il Consiglio Comunale

Presiede l'adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Francesca Stella.

All'inizio della discussione dell'argomento in oggetto risultano:

Benini Andrea	P	Buttitta Rosaria	P
Paggetti Monica	P	Calossi Enrico	P
Chiti Ilaria	A	Di Giacinto Massimo	P
Pistolesi Mara	P	Lynn Charlye	P
Manni Giacomo	P	Azzi Roberto	P
Stella Francesca	P	Pizzichi Daniele	P
Balloni Giovanni	P	Baietti Danilo	P
Buccianti Marco	P	Marrini Sandro	P
Matteucci Mario	P		

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott. Michele D'Avino incaricato della redazione del presente verbale.

### **IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. n.23 del 14.03.2011 recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale” in particolare l’art.4 che disciplina l’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale.

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 dell’11.06.2012 è stata istituita, a decorrere dall’anno 2012, l’imposta comunale di soggiorno ed è stato approvato il relativo regolamento per la disciplina della sua applicazione ai sensi del D.Lgs. sopra citato.

Viste le delibere di Consiglio Comunale n.13 del 29.04.2013; n.13 del 16.03.2017 e n.37 del 09.09.2020 con le quali sono state apportate modifiche al suddetto regolamento.

Vista la Legge della Regione Toscana n. 86 del 20.12.2016 (Testo unico del sistema turistico regionale) che ha apportato modifiche in materia di definizione e caratteristiche delle strutture ricettive alberghiere (articoli da 17 a 43), extra-alberghiere (articoli da 45 a 63) nonché ha introdotto la locazione turistica (articoli da 70 a 74) che si differenzia dalle strutture extra-alberghiere, essenzialmente, per il divieto di fornire servizi accessori o complementari propri di tali strutture ricettive.

Visto il Regolamento del 7 agosto 2018 n. 47/R di attuazione della legge della Regione Toscana n.86 del 20.12.2016 (Testo unico del sistema turistico regionale).

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n.1267 del 19.11.2016 in materia di comunicazioni relativa agli alloggi locati con finalità turistiche.

Visto l’art.4 del D.l.n.50 del 24.04.2017 convertito in legge n.96 del 21.06.2017 recante disposizioni in materia di locazioni brevi.

Preso atto che detta disposizione disciplina il regime fiscale delle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo precisando per tali locazioni *“i contratti di durata non superiore a 30 giorni ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”*

Visto che ANCI TOSCANA per aiutare i comuni a superare le difficoltà di riscossione dell’imposta di soggiorno in caso di pernottamenti prenotati su portali web presso strutture extra alberghiere ha sottoscritto un protocollo d’intesa con Airbnb Ireland, una tra le più importanti piattaforme presenti sul web, che si è impegnata a riscuotere direttamente l’imposta di soggiorno e poi a riversarla al Comune.

Visto l’art.13-quater del D.l. n.34 del 30.04.2019 convertito in Legge n.58/2019 recante anche disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive.

Richiamato l’art.180 comma 3 del D.l. n.34/2020 (Decreto Rilancio) che ha introdotto importanti novità in materia di imposta di soggiorno apportando modificazioni all’art.4 del D.Lgs.23/2011 circa la qualifica del gestore della struttura ricettiva, in materia di presentazione della dichiarazione nonché in materia di applicazione di sanzioni amministrative.

Vista la necessità di modificare ed integrare il citato regolamento, per meglio adeguarlo agli sviluppi emersi negli ultimi tempi nel campo della ricettività dando operatività alla suindicata innovazione normativa, prevedendone l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2021.

Sentite le associazioni maggiormente rappresentative di categoria quali:

- Agenzie immobiliari – incontri del 9 e 22 dicembre 2020
- Strutture ricettive/albergatori – incontri del 20 gennaio 2021.

Vista l'emendamento proposto dalla maggioranza con la quale si chiede di posticipare l'applicazione del periodo di imposta di cui al punto 2 comma 2 all'anno 2022.

Ritenuto necessario adeguare il Regolamento del Comune di Follonica per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno alle normative sopra richiamate e nell'occasione apportare ulteriori integrazioni e/modifiche come riportate nel dispositivo del presente provvedimento.

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti Responsabili ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Visti i pareri del Collegio dei Revisori dei Conti, espressi ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b),n. 7, del d.lgs. 267/2000, che si allegano al presente atto quale parte integrante"

Richiamato espressamente il testo dell'emendamento così come segue:

TESTO DA EMENDARE "L'imposta si applica nel periodo che va dal 1 Aprile al 30 settembre"

TESTO EMENDATO "L'imposta si applica nel periodo che va dal 1 Aprile al 30 settembre. Per il solo anno 2021 il periodo di applicazione va dal 1 Giugno al 30 Settembre"

Visto l'esito della votazione resa sul predetto emendamento come di seguito indicato:

PRESENTI	VOTANTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI
16	14	13	1 (Baietti)	2 (Pizzichi Marrini)

Con la seguente votazione sul testo emendato:

PRESENTI	VOTANTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI
16	15	10	5 (Di Giacinto, Lynn, Azzi. Pizzichi, Baietti)	1 (Marrini)

## DELIBERA

1. Di modificare, per i motivi sopra espressi, gli art.2,6,7,8,9, 12 e 15 del Regolamento Comunale per l'Imposta di Soggiorno approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n.16 dell'11.06.2012 e successivamente modificato e integrato con deliberazioni consiliari n.13 del 29.04.2013 - n.13 del 16.03.2017 e n.37 del 09.09.2020 come sotto indicato:

## **Art.2 – Presupposto dell’imposta**

il comma 2 viene così modificato: “*l’imposta si applica nel periodo che va dal 1°aprile al 30 settembre. Per il solo anno 2021 il periodo di applicazione va dal 1° giugno al 30 settembre*”.

viene aggiunto il comma 3: “*Per “strutture ricettive” si intendono tutte le strutture alberghiere, extra alberghiere ed all’aperto gestite per la produzione e l’offerta al pubblico di servizi per l’ospitalità, come stabilite dalla Legge Regionale della Toscana 20.12.2016 n° 86 (Testo unico del sistema turistico regionale). Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo:*

- *alberghi diffusi;*
- *alberghi;*
- *aree di sosta;*
- *campeggi;*
- *camping-village;*
- *case per ferie;*
- *condhotel* (nuove strutture turistiche che abbinano le camere d’albergo a più ampi **appartamenti** che si possono acquistare come case vacanza)
- *ostelli per la gioventù;*
- *parchi di vacanza;*
- *residenze turistico-alberghiere;*
- *rifugi escursionistici;*
- *villaggi turistici;*
- *le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (esercizi di affittacamere; bed and breakfast; case e appartamenti per vacanze; residenze d’epoca, i residence);*
- *gli alloggi ammobiliati, o parti di essi, utilizzati per “locazioni brevi”, ovvero non superiori a 30 giorni, di cui all’art. 4 del decreto legge 24.4.2017 n° 50, convertito dalla legge 21.6.2017 n° 96 e all’art.70 della Legge Regionale n.86 del 2.12.2016 “*

viene interamente sostituito l’art.6 del Regolamento con quanto sotto riportato:

## **Articolo 6 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

1. I gestori delle strutture ricettive e delle altre tipologie ricettive indicate nell’art.2 comma 3 di seguito denominati “gestori” ubicati nel Comune di Follonica sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’imposta di soggiorno.
2. Il gestore comunica al servizio tributi del Comune di Follonica entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di pernottamenti imponibili e la somma riscossa ai soli fini della corretta contabilizzazione da parte dell’Amministrazione.
3. La comunicazione di cui al comma 2 va presentata anche in caso di mancanza di ospiti presso la struttura. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest’ultimo dovrà provvedere ad eseguire comunicazioni distinte per ogni struttura.
4. I “nuovi” gestori in concomitanza con l’inizio dell’attività devono obbligatoriamente presentare all’ufficio preposto la richiesta di registrazione su apposito portale messo a

*disposizione dal Comune di Follonica richiedendo le credenziali di accesso necessarie per la presentazione delle comunicazioni degli importi riscossi di cui al comma 2*

5. *I gestori di portali telematici e/o piattaforme on line e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono tenuti alla riscossione e al riversamento dell'imposta di soggiorno al Comune di Follonica le cui modalità operative saranno concordate con atto convenzionale da sottoscrivere con modalità operative da concordare tra le parti. In tali casi l'imposta di soggiorno deve essere versata dal soggetto passivo al momento della prenotazione o contestualmente al pagamento del corrispettivo del soggiorno. I portali telematici e/o le piattaforme on line convenzionate si sostituiscono ai soggetti ospitanti nella riscossione e riversamento dell'imposta di soggiorno assumendone gli obblighi di dichiarazione, versamento e rendicontazione.*
6. *Il gestore, ai sensi di quanto disposto dall'art.4 comma 1-ter del D.Lgs.23/2011 è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi così come modificato dall'art.180 comma 3, del D.L. n.34 del 19.05.2020 convertito in Legge n.77 del 17.07.2020.*
7. *Il gestore deve presentare una unica dichiarazione, esclusivamente in via telematica, della imposta di soggiorno entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo secondo le modalità predisposte approvate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sentita la conferenza Città-Stato ed autonomie locali tenendo conto di quanto stabilito dal D.L. n.34/2020.*
8. *Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inherente al tributo, ai sensi di legge.*

## **Art.7 – Versamenti**

il comma 1 primo capoverso viene così modificato e integrato: “*i soggetti di cui all'art.3 che pernottano nelle strutture ricettive e nelle altre tipologie indicate all'art.2 del presente Regolamento corrispondono l'imposta al soggetto responsabile del pagamento. Quest'ultimo provvede.....”*

## **Art.8 – Disposizioni in tema di accertamento**

viene aggiunto al comma 2 dopo la lettera b) un nuovo capoverso: lettera c) “*la mancata presentazione della documentazione richiesta e/o la mancata risposta ai questionari sarà sanzionata con le modalità previste dall'art.9 del presente Regolamento*”

vengono aggiunti i commi 3 e 4:

3. *Ai fini dell'attività di controllo e accertamento sull'imposta di soggiorno il D.l n.34/2019 all'art.13-quater comma 2 dispone che i dati relativi alle persone alloggiate negli alberghi e nelle altre strutture ricettive compresi i gestori di case e appartamenti per vacanze,*

*trasmessi alle Questure sano forniti dal Ministero dell'Interno, in forma anonima ed aggregata per struttura ricettiva, all'Agenzia delle Entrate, che li rende disponibili anche ai fini del monitoraggio ai Comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno così come previsto dal decreto interministeriale emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno dell'11.11.2020.*

4. *In mancanza delle informazioni di cui al comma 3 i controlli verranno, anche, effettuati utilizzando tutti gli strumenti previsti dalle normative vigenti al fine del recupero dell'evasione e dell'elusione.*

*Il controllo è espletato sia con accertamenti ispettivi presso la struttura, sia con accertamento induttivo o analitico eseguito comparando i dati acquisibili presso altri Enti esterni all'Amministrazione Comunale tenendo inoltre conto delle potenzialità ricettiva del gestore dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione assumendo quali parametri il numero dei posti letto della struttura, la percentuale di saturazione delle strutture presenti sul territorio Comunale nel periodo di esercizio di riferimento comparandolo con strutture similari.*

L'art. 9 - sanzioni Amministrative viene così rettificato:

#### **Art.9 – Sanzioni amministrative**

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite *con le sanzioni amministrative previste dall'art.4 comma 1-ter del D.Lgs. 23/2011 così come modificato dall'art.180 del D.L. n.34/2020 (decreto rilancio) convertito in legge.*
2. *Per l'omessa o infedele dichiarazione da parte del responsabile dell'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta dovuta demandandone alla Giunta Comunale la determinazione.*
3. *Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'art.13 del D.Lgs.471/97:*
  - *30% omesso/parziale versamento oppure oltre 90 giorni di ritardo;*
  - *15% entro 90 giorni di ritardo;*
  - *1% per ogni giorno di ritardo, fino a 14 giorni.*
4. *Per la mancata o tradiva risposta ai questionari o richiesta di documentazione, da parte del gestore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria secondo quanto disposto edall'art.7-bis del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, nella misura determinata dalla Giunta Comunale.*
5. Per la violazione all'obbligo di informazione al cliente relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7/bis del D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267.
6. Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo è disciplinato dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981 n 689.
7. *L'irrogazione delle sanzioni non esonera dal pagamento dell'imposta evasa che può essere determinata tenendo conto di quanto indicato nell'art.8 comma 3 del presente Regolamento.*

## **Art.12 – Pubblicazione**

viene così sostituito: “*il presente Regolamento sarà trasmesso al Ministero delle Finanze ai sensi del combinato disposto dell’art.52, comma 2, del D.Lgs.446//97 e dell’art.13,comma 15del D.l.201/2011convertito in legge n.214/2011.*”

## **Art.15 – Disposizioni transitorie e finali**

Le parole del comma 1 dopo “.....entrano in vigore il 1 gennaio 2013” vengono sostituite con le seguenti parole: “*.....entrano in vigore 1° gennaio 2021*”

2. Di dare atto che il testo definitivo del Regolamento Comunale per l’Imposta di Soggiorno integrato ai sensi del punto 1 della presente deliberazione, risulta essere quello allegato al presente provvedimento.
3. Di dare atto che le suddette modifiche ed integrazioni al Regolamento dell’Imposta di Soggiorno producono i propri effetti a decorrere dal 1° gennaio 2021 ad eccezione del periodo di imposizione di cui all’art.2 comma 2 che decorre dal 1°gennaio 2022 confermando per l’anno 2021 l’applicazione della imposta dal 1° giugno al 30 settembre.
4. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero delle Finanze ai sensi del combinato disposto dell’art.52, comma 2, del D.Lgs.446//97 e dell’art.13,comma 15del D.l.201/2011convertito in legge n.214/2011.

**PARERI DI CUI ALL' ART. 49 Dlgs. 267/2000**

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA SETTORE 2** si esprime parere:  
**Favorevole**

Data, 27-01-2021

IL DIRIGENTE  
Michele D'Avino

---

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** si esprime parere:  
**Favorevole**

Data, 27-01-2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Michele D'Avino

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Francesca Stella

IL SEGRETARIO GENERALE  
Michele D'Avino